



# AGENZIA DELLE ENTRATE

## IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE

### DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DIRETTA, DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

*(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)*

#### Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall'applicazione di tale tributo direttamente.

I predetti soggetti che vogliano adottare detto sistema **devono identificarsi direttamente**, ai sensi dell'art. 35-ter, producendo la presente dichiarazione all'ufficio competente **prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia**.

Il modello ANR deve essere altresì utilizzato per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l'identificazione diretta ovvero per comunicare la cessazione dell'attività.

Il modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione.

Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2003 = 05 03 2003).

Gli indirizzi vanno indicati in modo completo.

#### Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale

Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, il ricorso all'identificazione diretta è alternativo alla nomina di un rappresentante fiscale. Pertanto, i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale, se intendono identificarsi direttamente e procedere direttamente ad assolvere gli adempimenti IVA connessi alle operazioni effettuate in Italia, devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato utilizzando il modello AA7 o AA9. Solo successivamente i soggetti non residenti potranno identificarsi direttamente presentando il presente modello.

Si evidenzia che il sistema di identificazione diretta si rende applicabile anche in presenza di una stabile organizzazione in Italia.

#### Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e dal sito dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

#### Modalità di presentazione

Le dichiarazioni per l'identificazione diretta nello Stato con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio di Roma 6, sito in Roma, Via Canton n° 20, C.A.P. 00144, cui è stata attribuita la competenza in tale materia, secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
- a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati.

---

## QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

La **casella 1** – IDENTIFICAZIONE DIRETTA – deve essere barrata dal soggetto non residente che intende identificarsi al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente. Il modello deve essere presentato in data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia agli effetti dell'IVA.

L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA da indicare in tutti gli atti rilevanti ai fini di tale tributo e da utilizzare per le operazioni in relazione alle quali viene adottato il sistema di identificazione diretta.

La **casella 2** – VARIAZIONE DATI – deve essere barrata in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte di soggetti già identificati direttamente; indicare il numero di partita IVA e la data in cui è avvenuta la variazione.

La dichiarazione di variazione dati deve essere presentata, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 4, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione oggetto di comunicazione.

**ATTENZIONE:** al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell'Anagrafe Tributaria il modello deve essere sempre compilato integralmente.

Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

La **casella 3** – CESSAZIONE ATTIVITÀ – deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l'esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento.

La casella deve essere altresì barrata in caso di estinzione del soggetto non residente, identificatosi direttamente, avvenuta in conseguenza di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni ecc.).

Indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione.

La dichiarazione di cessazione attività nelle ipotesi di estinzione del soggetto non residente avvenuta a seguito di trasformazioni ovvero di cessazione dell'esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata detta estinzione.

La **casella 4** – RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA – deve essere barrata da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA attribuito.

---

## QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

### SEZIONE 1: PERSONE FISICHE

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti).

#### Dati identificativi

DITTA: indicare, se esistente, la denominazione della ditta. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:

- in sede di presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A);
- in sede di presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A);
- in sede di richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A);
- in sede di presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale.

#### Domicilio estero

Indicare l'indirizzo completo della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio.

## SEZIONE 2: SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti ecc.).

### Dati identificativi

**DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:** deve essere riportata senza alcuna abbreviazione, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta. Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

**NATURA GIURIDICA:** deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

**TABELLA NATURA GIURIDICA**

30. Società semplici, irregolari e di fatto	37. Società per azioni
31. Società in nome collettivo	38. Consorzi
32. Società in accomandita semplice	39. Altri enti ed istituti
33. Società di armamento	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
34. Associazioni fra professionisti	41. Fondazioni
35. Società in accomandita per azioni	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
36. Società a responsabilità limitata	43. Altre organizzazioni di persone e di beni

**NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO:** il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

**CODICE FISCALE:** il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:

- in sede di presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A);
- in sede di presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A);
- in sede di richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A);
- in sede di presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale.

### Sede legale

**INDIRIZZO:** indicare l'indirizzo completo della sede legale.

### Rappresentante

Indicare i dati identificativi nonché la residenza anagrafica estera del rappresentante legale. Il campo codice fiscale deve essere compilato se il rappresentante è già in possesso del numero di codice fiscale.

## QUADRO C ATTIVITÀ ESERCITATA

Nel presente quadro deve essere indicata l'attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento.

**CODICE ATTIVITÀ:** deve essere indicato il codice dell'attività svolta desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ:** descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata.

## UFFICIO COMPETENTE DELLO STATO ESTERO

Indicare nell'apposito campo l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del contribuente, come previsto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera c).

## ALLEGATI

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati unitamente alla dichiarazione.

## FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La sottoscrizione della dichiarazione deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza. Con la sottoscrizione della dichiarazione per l'identificazione diretta, il soggetto non residente assume anche l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione finanziaria italiana, come espressamente richiesto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera e).

## DELEGA

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, questa deve essere consegnata all'ufficio.

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione di variazione dati o di cessazione attività.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

## Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

Le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività possono essere presentate in via telematica:

- **direttamente dal soggetto estero;**
- **tramite intermediari abilitati.**

### a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di presentare direttamente in via telematica le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività si avvalgono del servizio telematico Entratel.

Le predette dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ed il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione.

La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che i soggetti non residenti, che trasmettono dall'estero le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività, si connettono al servizio telematico Entratel direttamente via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>.

Prima di accedere, si raccomanda di consultare le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) > **Servizi** > **Entratel** > **Per accedere al servizio**).

### Modalità di abilitazione

L'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta. L'Ufficio di Roma 6 provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente i dati per l'accesso al servizio al richiedente o alla consegna della medesima ad un soggetto da questi incaricato: quest'ultimo deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento d'identità, proprio e del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, quest'ultima deve essere consegnata all'Ufficio.

### b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni)

Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività da loro predisposte.

Sono altresì obbligati alla trasmissione delle predette dichiarazioni, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività di trasmissione telematica prestata.

## **Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni.**

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, modificativo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno successivamente dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" della presente dichiarazione, sottoscritto dall'intermediario e trasmesso, unitamente ai dati contenuti nella dichiarazione, in via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

- rilasciare la comunicazione, restituita per via telematica dall'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività.

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione delle dichiarazioni e dovrà essere conservata dal dichiarante, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art 43 del D.P.R. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'intermediario è tenuto a conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dal suddetto art. 43, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

### **Comunicazione di avvenuta presentazione.**

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, è trasmessa telematicamente all'utente o all'intermediario che ha effettuato l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico, resta disponibile per trenta giorni.

Trascorso tale periodo essa può essere richiesta (sia dal dichiarante che dall'intermediario) ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate senza limiti di tempo.